

MENSILE DI CONFESERCENTI DEL TRENTINO

COMMERCIO & SERVIZI TURISMO



CORONAVIRUS
Facciamo ripartire
le imprese

Un mondo sostenibile nasce da decisioni consapevoli: scegli **Sparkasse Green**



Progetto di **riforestazione** del territorio in cooperazione con Mosaico Verde, campagna di **AzzeroCO₂** e **Legambiente**



Scopri l'**offerta Green**: con il **prestito** per l'efficientamento energetico di casa, il noleggio di un'**auto elettrica** Sparkasse Auto e la versione **ZeroCarta** del tuo conto corrente puoi **investire** in un futuro più sostenibile.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi pubblicati sul sito e disponibili presso le nostre filiali. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori e la concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della banca. Il progetto di riforestazione è in collaborazione con Mosaico Verde, campagna di Legambiente e AzzeroCO₂, che da oltre 10 anni realizza progetti di forestazione in Italia con l'obiettivo di mitigare l'impatto ambientale delle attività umane. Sparkasse Auto è un marchio di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa per il noleggio a lungo termine in collaborazione con ALD Automotive Italia.



GREEN
SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO



editoriale

Renato Villotti Presidente Confesercenti del Trentino



Guardiamo avanti. Con forza e fiducia. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Noi imprenditori lo abbiamo nel nostro dna. Lo dice l' economia aziendale: "il rischio complessivo dell'impresa è l'insieme delle responsabilità dell'impresa sulle scelte dell'impresa stessa. Esso è direttamente a carico dell'imprenditore che esercita l'attività economica".

Ecco vorrei partire da qui. Da quando usciremo da questa emergenza sanitaria planetaria e sapremo - dovremo - fare tesoro di quello che ci sta succedendo. Nelle prossime pagine troverete dettagliatamente tutto quello che la politica, le amministrazioni, le categorie economiche devono e dovranno fare per sostenere e aiutare le imprese sul medio e lungo periodo. Agli imprenditori voglio dire: non mollate, non mollate ora e quando, perché così sarà, tutto questo sarà finito, perché è allora che dovremo tirarci su le maniche ancora più di ieri e di oggi. Perché? Perché siamo imprenditori. Siamo l'ossatura economica di questo Paese.

Voglio ricordare quanto detto dal nostro vicepresidente Mauro Paissan con un intervento molto preciso uscito nei giorni scorsi sui media locali:

"Spero davvero che per tutti indistintamente le parole d'ordine che guideranno le nostre scelte come consumatori potranno essere principalmente MADE in TRENTINO e MADE in ITALY. Servirà un patto senza precedenti di fedeltà verso il nostro Paese, perché tutti avremo bisogno dell'aiuto di tutti intorno a noi.

L'invito PER TUTTI è oggi più che mai quello di rivedere le nostre abitudini di acquisto e con massimo rigore e solidarietà, comprare e proporre nel limite del possibile e sostenibile prodotto e servizi fatti in Trentino, fatti in Italia.

Dovremmo acquistare più spesso nei negozi dei nostri territori, dei nostri paesi e delle nostre città e se possibile preferire quelli che sono espressione della nostra terra, che sebbene oggi sia ferita da un evento senza precedenti, rimane un Paese che non ha, per molti aspetti, pari nel mondo. Non andiamo a cercare "lontano da noi", ma acquistiamo e affidiamoci a fornitori, servizi e professionisti in "prossimità", quelli che stanno vicini a noi. Rivediamo dove possibile le filiere produttive e di approvvigionamento delle nostre attività, premiando il più possibile imprese e fornitori del nostro territorio".

Insieme ne usciremo.

**ALL'INTERNO
DELL'INSERTO
TROVERETE
UNA SINTESI
DEL DECRETO
"CURA ITALIA"**

SOMMARIO

Direttore
Aldi Cekrezi

Direttrice Responsabile
Linda Pisani

Responsabile editoriale / editing
Gloria Bertagna Libera

Responsabile organizzativo
Daniela Pontalti

Direzione, Redazione Amministrativa
38121 Trento - Via Maccani 211
Tel. 0461 434200

Fotocomposizione e stampa
Studio Bi Quattro srl

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
PubliMedia snc - Tel. 0461 239913

**5 CORONAVIRUS
ORA SOSTENIAMO LE IMPRESE**

**7 FORMAZIONE SEMPLICE E VELOCE
CON I CORSI ON-LINE**

**8 PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA
SERVE DAR CREDITO AGLI IMPRENDITORI**

**10 PUBBLICI ESERCIZI CHIUSI
NO AL PAGAMENTO DELLE TASSE LOCALI**

**11 CON LA CHIUSURA DEI MERCATI
STOP A TOSAP E COSAP**

**14 ANCHE AGLI AGENTI DI COMMERCIO
L'INDENNITÀ DI SOSTEGNO DI 600 EURO**

15 COVID 19: FAIB SCRIVE AL MEF

**17 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA?**

**18 CONDOMINIO GREEN
INCENTIVI PROVINCIALI**

**21 IMPRESE FEMMINILI
IL SALDO È POSITIVO**

**23 PREVIDENZA: IL CONFRONTO
VA ALLARGATO ANCHE AGLI AUTONOMI**

**25 CORONAVIRUS E DIVIETI
LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO**

26 VENDO E PROVO

LEGNO DA CONOSCERE

legnotrentino.it

un portale dedicato alla promozione della filiera foresta-legno in provincia di Trento, un servizio aperto a tutti, dove vengono diffuse notizie ed informazioni sul settore. Uno strumento per la valorizzazione del legname trentino, delle aziende e dei professionisti.



Pronti all'Impresa



PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO



SERVIZIO FORESTE E FAUNA
L. 10/2000 (D. 10/2000) (D. 10/2000)

LEGNO TRENTINO

Coronavirus

Ora sosteniamo le imprese

Arrivano le disposizioni per contrastare l'emergenza.

Accolte molte richieste di Confesercenti, ma ci sono misure da migliorare

“Finalmente arriva una risposta all'economia e alle imprese, molte delle quali, ad oggi, sono già in debito di ossigeno. In una situazione difficile come questa è sicuramente un risultato positivo: il testo recepisce molte delle nostre richieste, anche se ci sono ancora interventi da migliorare”.

Così **Confesercenti** commenta l'approvazione del decreto, mirato a contrastare l'impatto economico dell'emergenza Coronavirus nell'economia.

Il decreto dà prime risposte importanti per molti settori. Ci sono alcune misure da rivedere, dagli affitti delle attività commerciali al turismo, passando per gli interventi specifici su pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche e edicole. Sui capitoli credito e lavoro, invece, registriamo decisi miglioramenti, anche se si potrebbe fare qualcosa di più.

I rinvii delle scadenze fiscali, invece, rimangono di troppo corto respiro. Conforta, però, l'annuncio di un decreto in arrivo in aprile e di un altro, successivo, intervento per il necessario rilancio dell'economia. Anche perché l'ammontare della manovra – seppure imponente – potrebbe comunque rivelarsi insufficiente in caso di un'emergenza più lunga del previsto.

Gli aspetti del decreto si suddividono su quattro fronti:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;



3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

“Il decreto legge, approvato dal Governo, stanza 25 miliardi di denaro fresco per l'emergenza coronavirus. Questo muoverà flussi per 350 miliardi” afferma il **Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte**, secondo il quale “gli interventi per l'economia non si esauriranno qui”.

Il ministro dell'Economia **Roberto Gualtieri** ha aggiunto: “Un decreto molto consistente: diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l'indebitamento netto autorizzato dal parlamento di 25 miliardi. Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo - ha detto il ministro - al reddito per quei

lavoratori che andranno a lavorare nei posti di lavoro, con una riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale per loro quindi un aumento delle risorse in busta paga per questo mese”. Nelle bozze del provvedimento compare un premio di 100 euro per il mese di marzo. Contiamo - ha concluso Gualtieri - con il lavoro europeo e con la riprogrammazione di fondi europei di sostenere il decreto di aprile: siamo fiduciosi di poter rafforzare ulteriormente gli interventi di sostegno all'economia e al lavoro straordinario che tutti gli italiani stanno svolgendo in questo momento”.

La **Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo**, poi, ha aggiunto, dettagliando le misure inerenti il lavoro:

- per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività;
- ammortizzatori sociali (integrazione salariale incrementata di €1,3 miliardi, più €3,3 miliardi per la Cassa in deroga per tutti i datori di lavoro)

e congedo parentale speciale per le famiglie a 15 giorni o, in alternativa, un voucher babysitter di €600 euro (stanziamento di €1,2 miliardi).

- sospensione contributi previdenziali;
- i permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro;
- le procedure di licenziamento effettuate dal 23 febbraio in avanti, ossia dalla data di inizio dell'emergenza, verranno fermate;
- il periodo di quarantena dei lavoratori privati verrà considerato malattia non computabile ai fini del periodo del comportaio;
- il reddito di cittadinanza e gli altri sostegni al reddito rimangono.

In merito ecco alcune osservazioni del **presidente di Confesercenti del Trentino, Renato Villotti**.

FONDI AL SISTEMA SANITARIO

A tal proposito vogliamo sottolineare che tutte le Associazioni di Categoria del Coordinamento Provinciale Imprenditori hanno devoluto delle somme sul conto corrente dell'azienda sanitaria per aiutare il personale ospedaliero e l'invito è che altri imprenditori associati possano fare altrettanto. Nel boxino sotto trovate le coordinate per effettuare la vostra donazione.

SOSTEGNO OCCUPAZIONE E LAVORATORI

Bene che siano state introdotte le casse integrazione in deroga. Molto importante ora sono le tempistiche. L'auspicio è che arrivino velocemente le risposte da parte dell'Inps perché le imprese hanno bisogno di gestire in modo cauto le finanze delle proprie aziende.

FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITÀ

Bene che Stato, Banche e Confidi abbiano sospeso i pagamenti. Ben vengano le rinegoziazioni del debito o della moratoria ma va sciolto un nodo molto importate. Con i regolamenti attuali, quando un imprenditore rinegozia il debito o va in moratoria è classificato dalle banche con rating negativo con conseguenti ripercussioni sul credito. Chiaro che dovrà essere rivisto anche questo aspetto.

SOSPENSIONE E PROROGA DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO

Pubblicato il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale è fondamentale che arrivino velocemente le disposizioni attuative. Gli imprenditori stanno già chiedendo alle associazioni di categoria cosa devono e possono fare. Servono disposizioni semplici e pratiche veloci e snelle. Sono assolutamente da evitare pantani burocratici, fiscali e amministrativi.

INDENNIZZI

Per quanto riguarda le utenze non si riscontra nessuna sospensione, come non si evince un rinvio per le scadenze dei rifiuti. A tal proposito si rinnova l'invito ai Comuni di intervenire sulle imposte locali come richiesto nelle recenti riunioni con la Giunta Provinciale e come da richiesta inviata al Consorzio dei Comuni. Si accoglie favorevolmente la disposizione che per gli affitti commerciali di negozi e botteghe a marzo vi sia un indennizzo sotto forma di credito d'imposta.

SCADENZE

I provvedimenti presi dal decreto non coinvolgono le aziende che fatturano più di due milioni. Ovvero, per le imprese che fatturano meno di due milioni le scadenze sono state spostate dal 16 marzo al 31 maggio con la possibilità di rateizzazione in 5 rate, mentre per quelle che fatturano più di due milioni la proroga è stata posticipata a **venerdì 20 marzo**.

In sostanza il decreto Cura Italia è un provvedimento che prova a dare qualcosa a tutti, ma che rischia di essere inefficace per sostenere le imprese in un momento difficile. Deludenti, in particolare, sono i mini-rinvii delle scadenze fiscali e anche la sospensione dell'IVA per il solo mese di marzo è insoddisfacente.



**CHI VOLESSE
FARE UNA DONAZIONE
ALL'AZIENDA SANITARIA
PER L'EMERGENZA
CORONAVIRUS
POTRÀ UTILIZZARE
IL CONTO CORRENTE INTESTATO A:
AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
IBAN IT 96 J 02008 01802 000102416554**

FORMAZIONE SEMPLICE E VELOCE CON I CORSI ON LINE

Dalle lingue alla sicurezza sui luoghi di lavoro: le proposte formative sono oltre 500

Per la formazione in azienda, per l'aggiornamento professionale, per arricchire e sviluppare le proprie competenze, oggi è indispensabile fare formazione continua per non perdere occasioni commerciali e di mercato e stare al passo con i tempi. **Ma come conciliare il tempo per la formazione e la propria attività da seguire?** Confesercenti propone di seguire i corsi on line che consentono di gestire in piena autonomia il percorso formativo. Abbiamo selezionato un catalogo di proposte formative che comprende:

- Lingue
- Soft skill
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Formazione per i lavoratori
- Aggiornamento per datore di lavoro

VANTAGGI

- E' possibile studiare in qualunque luogo, in ufficio, a casa
- Sono sufficienti un computer, un tablet o uno smartphone che siano dotati di connessione internet
- Si scelgono i tempi delle lezioni: online puoi mettere in pausa un video e riprenderlo in un secondo momento, oppure guardare tutto d'un fiato le lezioni per approfondire, immediatamente, l'argomento.
- Si apprende secondo i propri ritmi di comprensione e si tiene monitorato il proprio apprendimento grazie ai test proposti.
- Si possono personalizzare i contenuti scegliendo tra le varie proposte formative
- Molti i corsi a tua disposizione dalle lingue alla sicurezza sul lavoro.

SOFT SKILLS

- Gestire il cliente
- Gestione del tempo e delle informazioni
- Gestire le emozioni e i conflitti
- Saper gestire lo stress

LINGUE

- Italiano per stranieri
- Tedesco
- Inglese
- Spagnolo
- Francese





Per far ripartire l'economia serve dar credito agli imprenditori

Paissan: "La sofferenza economica delle attività produttive va sollevata anche attraverso concessioni di maggiori liquidità"

Mauro Paissan Vice Presidente di Confesercenti del Trentino

“In questo momento di estrema difficoltà è fondamentale sostenere le imprese.

È indispensabile permettere agli imprenditori non solo di avere liquidità e sostenere il mancato guadagno di questo periodo che non sappiamo ancora quanto durerà, ma anche di prevedere concessioni al credito.

La sofferenza economica delle attività produttive va sollevata anche attraverso concessioni di maggiori liquidità"

A dirlo il vicepresidente di Confesercenti del Trentino, Mauro Paissan che sottolinea come "questa emergenza sanitaria, ci obbligherà a dover fare i conti con un nuovo impatto socio - economico su imprese, attività lavorative e professionali. Ecco allora ciò che fino ad ora è stato fatto:

IL DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 50 DEL 9 MARZO 2020 "MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI" - Prevede il ricorso a specifici strumenti di sostegno ad imprese, lavoratori e famiglie, colpiti dagli effetti negativi causati dal Coronavirus, in particolare sull'economia locale.

Fra le principali misure previste il differimento del pagamento dell'IMIS,

un maggiore coinvolgimento delle piccole e micro imprese nell'affido di appalti e subappalti, valorizzando la territorialità e la filiera corta, un abbattimento degli interessi sulle linee di credito per gli operatori economici che necessitano di liquidità immediata ed una semplificazione delle procedure per la concessione di contributi alle imprese, ma anche il ricorso agli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali e quelli di politica attiva del lavoro.

MORATORIA PRESTITI PMI E MICRO IMPRESE

Moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle pmi e micro imprese, che facciano richiesta alla banca o altro intermediario finanziario che ha concesso il credito, con garanzia pubblica al 33%. Previsto un bonus fiscale per la cessione dei crediti deteriorati.

FONDO DI GARANZIA PMI

Potenziato il fondo di garanzia per le Pmi. Per 9 mesi, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

FONDO PER IL MADE IN ITALY

Creato un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, per potenziare gli stru-

menti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnala il piano straordinario di sostegno al made in Italy.

STOP MUTUI PRIMA CASA

Via libera per un periodo di 9 mesi all'estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee.

CONFIDI SOSPENDE LA RATA DEI MUTUI

Confidi ha sospeso tutte le richieste di pagamento, fino a settembre 2020, relative alle rate dei mutui diretti in regolare ammortamento erogati ai soci.

L'iniziativa, non inciderà sul profilo di rischio del socio. Il piano di ammortamento che prevede la ripresa delle rate a fine settembre non incorporerà nessun onere aggiuntivo ad eccezione degli interessi ordinari maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti.

Per maggior informazioni e dettagli
<https://confiditrentinoimprese.it/>

INTERVENTI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO

Confesercenti del Trentino insieme alle altre associazioni di categoria si è incontrata con la Provincia Autonoma di Trento e con le varie sigle sindacali per attivare fin da subito il Fondo di Solidarietà. Le aziende nei settori del commercio, turismo e servizi che si trovano in una situazione transitoria di calo di lavoro/commesse con la ragionevole certezza di poter riprendere l'attività, possono presentare domanda di assegno ordinario al Fondo. Prima di poter accedere all'assegno ordinario l'azienda deve aver utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità comprese le ferie residue (art. 6, comma 11 del D.L. n. 103593 del 9 agosto 2019).

Non sussistono limitazioni dimensionali all'accesso ai benefici. Anche l'azienda con un solo dipendente può presentare domanda. Per beneficiare dell'assegno i lavoratori debbono avere un'anzianità lavorativa di 30 giorni anche non continuativi nei dodici mesi antecedenti la domanda.

Sono inclusi tutti i lavoratori alle dipendenze dirette dell'azienda, a tempo determinato e indeterminato, gli apprendisti con contratto professionalizzante ed esclusi i lavoratori in somministrazione.

L'azienda può decidere di sospendere i lavoratori per il totale dell'orario di lavoro anche con cessazione temporanea di attività oppure ridurre parzialmente l'orario di lavoro di alcuni o tutti i lavoratori.

L'azienda deve comunicare preventivamente via pec alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore in Trentino, FILCAMS CGIL (filcams@pec.cgil.tn.it), FISASCAT CISL (fisascat.trento@pec.cisl.it), UILTUCS UIL (uiltucstaa@pec.it), tassativamente "le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati" (art. 14, comma 1, D.Lgs 148/2015). Entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa va presentata domanda telematica all'Inps, utilizzando il fac-simile allegato.

La causale da indicare è quella di "mancanza di lavoro/commesse", allegando una relazione tecnica in cui sia chiaro che l'evento non è imputabile all'impresa, che si tratta di una situazione temporanea con previsione di ripresa e , allegando la documentazione che comprova il calo di attività. Tale dimostrazione può essere effettuata mettendo in luce le cancellazioni delle prenotazioni, l'andamento del fatturato e delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'andamento medio delle entrate anche rispetto alle settimane immediatamente precedenti ed ogni altro elemento che comprovi la diminuzione dell'attività.

Considerando l'attuale situazione, l'azienda può valutare la possibilità di presentare domanda anche per periodi brevi, indicativamente per un periodo minimo di due settimane, ed eventualmente presentare una nuova domanda successiva anche allegando la stessa relazione tecnica.

L'azienda, se la situazione di mercato migliora, può anche non utilizzare l'intero periodo/numero di ore di sospensione autorizzate dal Comitato amministratore presso l'Inps. L'utilizzo dell'assegno ordinario deve essere comunicato mensilmente all'Inps tramite il flusso Uniemens.

L'assegno è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Tale importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Confesercenti del Trentino rimane a vostra disposizione per eventuali altre informazioni (tel.0461/43400 email info@tnconfesercenti.it)





Pubblici esercizi chiusi

No al pagamento delle tasse locali

Peterlana: "Pubblici esercizi chiusi e a zero fatturato. Devono intervenire anche i Comuni"

Massimiliano Peterlana Presidente di Fiepet del Trentino

Nonostante siano chiusi per decreto e quindi inattivi, allo stato attuale i pubblici esercizi devono ancora pagare per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui non possono usufruire. Una situazione inaccettabile, da risolvere urgentemente, con un provvedimento da parte dei Comuni che azzeri gli importi per mancata utilizzazione e rimandi le scadenze dei versamenti. "A livello locale la situazione è stata già sottoposta al presidente del Consorzio dei Comuni Trentini - spiega **Massimiliano Peterlana, presidente di Fiepet e vicepresidente di Confesercenti del Trentino** e in sede di presentazione della ddl misure per imprese e famiglie al livello provinciale. A livello nazionale Confesercenti si è mossa con una lettera indirizzata al Presidente di ANCI Antonio Decaro per chiedere un intervento sui Comuni".

Con il decreto DPCM 23 marzo 2020, si è spostata sino al 3 aprile la chiusura dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. "Tuttavia - prosegue Peterlana - non ci sono ancora notizie di provvedimenti che intervengano sul tema dei versamenti relativi all'occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori delle categorie interessate, le cui attività sono state chiuse o sospese, senza considerare chi ha già pagato anticipatamente l'occupazione".

Necessario, puntualizza Confeser-



centi, anche differire i versamenti. "Le scadenze per il pagamento dell'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche devono essere prorogate a date successive alla fine dell'emergenza, con la possibilità di rateizzare come d'altronde il Governo sta prevedendo per il pagamento dei tributi erariali statali e di quanto dovuto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale".

Infine, è bene precisare che la frase sarà precisare che il decreto Cura Italia ha previsto le sospensioni delle tasse, il riconoscimento dell'affitto come credito d'imposta e alcuni interventi sul credito con tutte le riserve, ma non c'è nient'altro. Le bollette non sono sospese come non è stato previsto alcun indennizzo per le ma-

terie prime andate perse. Andrebbe pensato anche ad un annullamento delle tasse comunali sulle insegne, un annullamento della quota fissa e oneri di sistema nelle fatture per le utenze, oltre al blocco pagamento delle stesse. È auspicabile anche un intervento, oltre che sugli interessi anche sui fidi da parte degli istituti di credito. Blocco e non spostamento degli oneri legati all'abbonamento per la diffusione della musica e supporti video televisivi, come ad un blocco abbonamenti connessi ad internet per registratori di cassa.

Per evitare che migliaia di esercizi pubblici non chiudano dopo questa batosta c'è ancora tanto da fare, ed è necessaria la massima disponibilità, di Comuni, Province e Stato.

Con la chiusura dei mercati Stop a Tosap e Cosap

Anva scrive al Consorzio dei Comuni Trentini



Nicola Campagnolo Presidente ANVA del Trentino

A NVA - Confesercenti ha chiesto al presidente del Consorzio dei Comuni Trentini di farsi carico affinché i Comuni Trentini intervengano prevedendo la sospensione delle scadenze per il pagamento della tassa (TOSAP) o del canone (COSAP) per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, e la riduzione dei relativi importi a valere sulle prossime scadenze.

“È un gesto - scrive il presidente di Anva del Trentino, Nicola Campagnolo, che operatori del commercio su aree pubbliche ed altre categorie interessate apprezzerrebbero molto nella situazione contingente, che vede le attività imprenditoriali versare in una condizione di crisi estremamente grave e superabile solo con la partecipazione di tutte le Istituzioni, ai vari livelli”.

In particolare, si legge nella lettera inviata al Consorzio dei Comuni Trentini “i provvedimenti del Governo recentemente intervenuti in materia

di contenimento dell'emergenza Coronavirus, e segnatamente il DPCM del 22 marzo scorso, hanno previsto, fino alla data del 3 aprile, la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati ove si esercita il commercio sulle aree pubbliche, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Tuttavia, allo stato attuale, non abbiamo notizia di provvedimenti statali che intervengano, dando sostegno alle imprese, sul tema dei versamenti relativi all'occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori delle categorie interessate, le cui attività sono state chiuse o sospese, per il periodo di chiusura o sospensione, oltre che dei versamenti inerenti la produzione di rifiuti per le medesime attività”.

Da qui la richiesta che le scadenze per il pagamento della tassa (TOSAP) o del canone (COSAP) per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, di cui al D. Lgs. n. 507/93 ed al D.

Lgs. n. 446/97, dovuti da operatori commerciali quali i commercianti su aree pubbliche ed altri titolari di attività analogamente esercitate su suolo pubblico, qualora coincidenti con il periodo di mancato esercizio dell'attività, debbano essere prorogate a date successive alla fine dell'emergenza, come d'altronde il Governo sta prevedendo per il pagamento dei tributi erariali statali e di quanto dovuto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Inoltre, aggiunge Anva, si riterrebbe equo e socialmente responsabile un provvedimento, da parte dei Comuni, che riducano proporzionalmente, in relazione al periodo di mancata utilizzazione dei suddetti spazi ed aree pubblici, gli importi dovuti a titolo di TOSAP o COSAP, nonché, in assenza di produzione di rifiuti per gli spazi non utilizzati, relativamente ai prelievi di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.





È IL MOMENTO DI ANDARE **OLTRE**

Accedi al **PLAFOND SOSTEGNO IMPRESE TARENTINE*** e beneficia dell'**eccezionale riduzione commissionale** sul rilascio di garanzie di Confidi Trentino Imprese

Mai come oggi Confidi Trentino Imprese affianca PMI e professionisti nel percorso di innovazione, crescita e consolidamento facilitando l'accesso al credito a condizioni straordinarie con il rilascio di garanzie a prima richiesta fino all'**80%** per mutui di durata massima di 84 mesi.

*Valido fino a esaurimento disponibilità

Per maggiori informazioni visita il nostro sito



www.confiditrentinoimprese.it



Anche agli agenti di commercio

l'indennità di sostegno di 600 euro

La lettera della Fiarc ha avuto un primo riscontro positivo e immediato da parte del governo

Claudio Cappelletti Presidente Fiarc del Trentino

La Fiarc ha ricevuto garanzie che gli agenti e rappresentanti di commercio potranno beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito di 600 euro, per il mese di marzo, prevista per i lavoratori autonomi dal decreto Cura Italia. Il governo si appresta a rispondere positivamente alla lettera inviata dalla Fiarc-Conferenti alla ministra Nunzia Catalfo per sollecitare l'inserimento degli agenti fra i beneficiari. Nell'attuale formulazione, infatti, il decreto esclude la categoria dall'indennità.

"Accogliamo con soddisfazione - dice Antonino Marcianò, presidente nazionale della Fiarc - le rassicurazioni del governo. Come Fiarc ci eravamo immediatamente attivati per segnalare quella che a ogni evidenza è un'incomprensibile e inaccettabile anomalia. È un risultato importante per una categoria che è in particolare sofferenza, come quelle degli altri lavoratori autonomi, e che non avrebbe non capirebbe una propria esclusione dall'indennità.

Attendiamo ora, fiduciosi, il provvedimento ufficiale".

La questione era emersa dopo il decreto Cura Italia. "Il decreto approvato dal Governo - spiega Cappelletti - a parte il rinvio degli adempimenti previsto per tutti, non prevede molto per gli agenti e i rappresentanti di commercio che era risultato essere largamente insufficiente ad aiutare migliaia di lavoratori autonomi in difficoltà".

In provincia di Trento risultano 1612 aziende attive.


"Bene che siano arrivate ulteriori misure, in grado di mitigare in parte i contraccolpi negativi che la categoria sta subendo - prosegue il presidente provinciale Fiarc - Chiediamo un segnale di riconoscimento per una professione determinante per lo sviluppo del Paese e della nostra provincia visto che intermedia il 70 % del PIL della nostra economia. I nostri clienti sono le aziende e i negozi: se l'economia rallenta e i consumi diminuiscono, è inevitabile che anche gli ordini si riducono o vengono rimandati. Il nostro settore è costituito da microimprese, in gran parte ditte individuali, che traggono la propria sostenibilità economica dalle entrate correnti costituite dalle provvigioni mensili. Il loro venir meno totale o parziale non può non determinare difficoltà gravissime.

Chiediamo al Governo e al Parlamento di provvedere rapidamente a quella

che riteniamo sia una grave e immotivata ingiustizia".

"Quanto all'Enasarco (l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) - continua Cappelletti - deve attivarsi affinché si possano "liberare" i fondi del FIRR (in pratica, il "TFR" degli agenti e dei consulenti finanziari accantonato presso l'Enasarco), attraverso mirate 'anticipazioni'. Non lo ha ancora fatto e dunque rinnoviamo l'invito per decisioni ed interventi immediati".




"Particolare attenzione va infine rivolta anche al settore dell'intermediazione finanziaria, in cui operano i consulenti finanziari, che sono parte integrante degli iscritti alla Fondazione. Questi professionisti che curano la relazione con i risparmiatori, sono soggetti ad un ridimensionamento dei ricavi dovuto alla diminuzione degli asset finanziari della loro clientela".





Approfondimenti

Scadenze fiscali e normative

-  **Decreto “Cura Italia”:**
misure in campo fiscale per le attività economiche _____ II
-  **Scadenziario - Proroghe Coronavirus** _____ XVII
-  **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** _____ XVIII



Decreto “Cura Italia”: Misure in campo fiscale per le attività economiche

Riportiamo testualmente gli articoli del decreto c.d “Cura Italia” varato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in data 18.03.2020 in campo fiscale (le altre misure verranno pubblicate il mese prossimo).

MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 55

Credito d'imposta per “imposte anticipate” con riferimento a crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti

La disposizione è volta a incentivare la **cessione di crediti deteriorati**, sia di natura commerciale sia di finanziamento, che le società hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce di fatto la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

È data quindi possibilità, esclusivamente alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari **entro il 31 dicembre 2020** vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività, anche se non iscritte in bilancio, per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: “*Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR*”. Il credito d'imposta è calcolato per un ammontare massimo **non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e fino ad un valore nominale massimo considerato di crediti ceduti pari a € 2 Miliardi**. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applica il limite previsto secondo il quale, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile esclusivamente per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e, da quel momento, per il cedente:

- **non sono computabili in diminuzione** dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- **non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale** rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. n. 201/11 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- **i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi** e possono essere utilizzati in compensazione o, in alternativa, possono essere chiesti **a rimborso**;
- **i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP**.

La possibilità di optare per il suddetto credito d'imposta è esclusa per le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza nonché per le società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 60

Proroga strutturale di 4 giorni dei termini per i versamenti

La disposizione **proroga al 20 marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 per tutte le imprese senza alcuna distinzione di categoria merceologica o servizio prestato e volume d'affari.

Di fatto è disposta una “mini-proroga” generalizzata dal 16 al 20 marzo: infatti, a causa delle notizie di stampa degli ultimi giorni e del comunicato emesso dall'Agenzia delle entrate, potrebbero essere

state indotte a non preparare i versamenti da effettuare il giorno 16 (e, conseguentemente, non presentare i modelli F24 alle banche per il pagamento) con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi: la riapertura dei termini sino al 20 evita sia le sanzioni che gli interessi.

Art. 61

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Prevista l'estensione fino al 30 aprile 2020 della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **indipendentemente dal volume di ricavi dell'esercizio precedente.**

Inoltre, è prevista la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza a marzo 2020.

I soggetti di interesse rientranti nella disciplina sono:

- le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dalla norma.

La nuova scadenza, per i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi è il **31 maggio 2020** nei seguenti modi:

- in un'unica soluzione;
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

La disposizione prevede:

1. **la sospensione**, per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **dei soli adempimenti tributari**, (non inclusi i versamenti e l'effettuazione



delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale), per il periodo compreso l' 8 marzo ed il 31 maggio 2020 con obbligo di effettuazione degli importi non versati **entro il 30 giugno 2020**.

2. **la sospensione**, esclusivamente per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**, dei versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi a:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- addizionale regionale e comunale;
- IVA (Tale sospensione si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
- i contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi di cui sopra saranno effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi **entro il 31 maggio 2020** nei seguenti modi:

- in un'unica soluzione;
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. **l'opzione**, esclusivamente in capo ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi inferiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**, di non assoggettamento di ritenute a titolo d'imposta e/o a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta/committente, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 marzo 2020. Tale possibilità può essere esercitata dal soggetto avente diritto tramite **rilascio di un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta. Gli stessi soggetti che hanno beneficiato della suddetta opzione saranno tenuti al versamento dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto nelle modalità descritte al punto 2.

4. **la conferma**, che rimangono invariate le disposizioni per i soggetti nella c.d. "zona rossa" (sospensione sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, non applicazione delle ritenute alla fonte, effettuazione in unica soluzione degli adempimenti e i versamenti sospesi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Art. 63

Premio ai lavoratori dipendenti

Prevista l'erogazione di un **bonus di € 100 a favore dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati:

- **con un reddito complessivo non superiore a € 40.000;**
- **per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.**

Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga, già nella retribuzione relativa al mese di aprile, se possibile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Tale bonus **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte dirette ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione

Art. 64

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro

Introdotta un credito d'imposta per il 2020 a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione **pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000,00**. Non è specificato se il credito possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione ovvero può essere richiesto a rimborso (le disposizioni applicative sono emanate con un Decreto del MISE).

Art. 65

Credito d'imposta sul canone di locazione per botteghe e negozi

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta del 60%, da utilizzare

esclusivamente in compensazione, **dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, qualora non sospese in quanto in esse si esercitano il commercio di generi alimentari o di beni di prima necessità o servizi alla persona ritenuti essenziali.

Art. 66

Detrazioni per Enti non commerciali e Deduzioni in deroga al "principio d'inerenza" per le erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione **pari al 30% di importo non superiore a € 30.000,00**.

Se, invece, le suddette erogazioni sono effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, **sono deducibili dal reddito d'impresa** e ai fini IRAP (nell'esercizio in cui avviene il versamento) e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Art. 67

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

In relazione alle istanze di interpello, qualora siano presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica. Infine, i **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi 31 dicembre 2022)**.

Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

Prevista la **sospensione dei termini** dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti **da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché da:

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi che gli enti locali;

La disposizione precisa che i versamenti suddetti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Infine, viene previsto il differimento al **31 maggio 2020** del termine dei versamenti del 28 febbraio, relativi alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio»

Art. 69

Proroga versamenti nel settore dei giochi

Prevista la proroga della scadenza fissata dal 30 aprile 2020 al **29 maggio 2020** per il versamento del PREU e del canone concessorio, con la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute (la prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo del mese, considerando che l'ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre 2020).

Viene inoltre stabilito che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività collegati all'emergenza sanitaria.

Infine, è prevista la proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per:

- l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento (da 31 dicembre 2020 a 30 giugno 2021);
- l'entrata in vigore del Registro Unico del gioco;
- l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Sono inoltre **prorogati di 6 mesi** i termini relativi a:

- Gare relative a Scommesse e Bingo;
- Sostituzione degli apparecchi di gioco;

Art. 71

Menzione per rinuncia alle sospensioni

Sono previste, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, forme di menzione per i contribuenti che effettuino i versamenti, non avvalendosi quindi di una o più sospensioni dei versamenti previste ai fini fiscali e previdenziali, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 94

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

Si prevede un regime straordinario che, per il 2020, concede il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, **nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati**, derogando di fatto il principio precedente del limite del 75 % dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall'anno in corso.

Viene, inoltre, **modifica la disciplina del c.d. "tax credit per le edicole"**.

In particolare, si dispone per il 2020:

- l'incremento da 2mila a 4mila euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione di: spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Art. 102

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

È consentito alle società, anche cooperative e alle mutue assicuratrici di convocare l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio entro un termine più ampio rispetto a quello stabilito dal codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) fissando tale **termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale** (considerando che il 2020 è un anno bisestile la scadenza è fissata al 28 giugno 2020). Questo termine comporta, di conseguenza, la proroga della scadenza per la nomina del revisore o dell'organo di controllo, come previsto dal nuovo codice della crisi d'impresa. È altresì concessa la possibilità ai suddetti soggetti di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la partecipazione e l'intervento all'assemblea e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.



PILLOLE PER LE IMPRESE CONTRO IL CORONAVIRUS

IL DECRETO "CURA ITALIA" 18/2020

ha introdotto diverse misure a sostegno
dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

(SINTESI AGGIORNATA AL 24 MARZO 2020)

1 INDENNIZZI

Indennità Professionisti / CO.CO.CO. - Art. 27

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti

soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi"** alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

Indennità Artigiani / Commercianti - Art. 28

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS**.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO. (Si attendono provvedimenti dal ministero per modificare tale specifica).

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ - Art. 31

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

L'Istituto – INPS sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.





2

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato da datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'epidemia corona virus possono essere riconosciuti ammortizzatori sociali diversi a seconda del proprio datore di lavoro.

Gli ammortizzatori spettano a tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

La durata massima degli ammortizzatori è di 9 settimane.

Deroghe alla disciplina ordinaria

Questi trattamenti non rilevano ai fini dei limiti di durata previsti ordinariamente per i vari strumenti, sia nei casi in cui il datore di lavoro abbia utilizzato in passato questi strumenti sia qualora dovesse utilizzarli in futuro.

Inoltre qualora ricorra a questi ammortizzatori il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi addizionali previsti ordinariamente in questi casi.

Le domande vanno presentate agli enti di riferimento da parte del datore di lavoro entro i 4 mesi successivi a quello in cui si è verificata la sospensione.

E' necessario attendere comunque le circolari applicative dell'INPS per presentare la domanda.

Va invece effettuata da subito:

a. la comunicazione preventiva alla sospensione alle RSA o RSU se presenti nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o riduzione dell'orario, l'entità o durata prevedibile, il numero dei dipendenti interessati

b. la fasi di consultazione e esame congiunto da svolgersi anche in modalità telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva.

Non è richiesto alcun requisito di anzianità aziendale per i lavoratori in forza al 23 febbraio.

Non vi è l'obbligo per il datore di lavoro di certificare l'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi comprese le ferie residue, in quanto l'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

...AMMORTIZZATORI SOCIALI

A) Cassa integrazione ordinaria:

- i lavoratori delle imprese dei settori che ordinariamente possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (ad esempio le imprese industriali, estrattive, edili, le cooperative di produzione lavoro, le cooperative di trasformazione dei prodotti alimentari) hanno diritto a ricevere la cassa integrazione ordinaria.
La domanda va presentata all'INPS.

B) Fondi bilaterali – art. 26 D. lgs 148/15

I lavoratori che operano in settori che hanno aderito ad un proprio fondo bilaterale (ad esempio i bancari, assicurazione, telefonici, postali., compagnie di navigazione, trasporto pubblico) hanno diritto all'assegno ordinario (equivalente alla cassa integrazione ordinaria).
La domanda va presentata all'INPS.

C) Fondi bilaterali alternativi – art. 27 D.Lgs. 148/15

I lavoratori che operano in settori che hanno costituito dei fondi bilaterali alternativi (artigiani e somministrazione di lavoro) hanno diritto all'assegno ordinario equivalente alla cassa integrazione ordinaria.
La domanda va presentata al fondo bilaterale.

D) Fondo di solidarietà del Trentino - art. 40 D.Lgs. 148/15

I lavoratori di tutti gli altri settori ed in particolare:
d1) dei settori che hanno aderito al fondo territoriale Trentino: commercio, turismo, servizi - compresi studi professionali - fino a 50 dipendenti; impianti a fune) -- per imprese con sede legale in Trentino;
- per imprese con sede legale fuori provincia;
che occupano nelle unità operative trentine almeno il 75% dei lavoratori;

d2) di settori normalmente esclusi dagli ammortizzatori sociali quali agricoltura, pesca e terzo settore (se non già rientranti nel punto precedente); hanno diritto all'intervento del Fondo territoriale Trentino:
- per l'assegno ordinario (art. 19 D.L. 18/20) – caso d1);
- per la cassa in deroga (art. 22 D.L. 18/20 – caso d2).
Nel caso di cassa in deroga ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La domanda va presentata al fondo territoriale accedendo dal portale INPS all'indirizzo

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdi r=50601>

E) Altre imprese di settori rientranti nell'ambito del fondo territoriale che occupano nelle unità operative trentine meno del 75% dei dipendenti

- i lavoratori di imprese:
- dei settori commercio, turismo, servizi fino a 50 dipendenti e impianti a fune;
- che occupano nelle unità operative trentine meno del 75% dei lavoratori;
e 1) che occupano più di 5 dipendenti;
e 2) che occupano meno di 5 dipendenti;

hanno diritto a:

- assegno ordinario dell'INPS (art. 19 D.L. 18/20) – caso e1);
- cassa in deroga (art. 19 D.L. 18/20) – caso e2).

Il trattamento di assegno ordinario su richiesta del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I trattamenti di cassa integrazione in deroga sono concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.





Congedi Covid-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che **decorrono dal 5 marzo al 3 aprile**.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:

A) Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS

Chi sono

- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

Come fare domanda

- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

B) Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

Chi sono

- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

- Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come fare domanda

- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente alla domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

...ALTRE PRESTAZIONI

C) Lavoratori dipendenti SETTORE PRIVATO

Chi sono

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.


- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Come fare domanda:

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.





Bonus per servizi di baby-sitting Covid-19

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; - lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

IMPORTANTE: Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
- avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- **PATRONATO EPASA ITACO – Via E.Maccani 211 Trento**
Tel 0461/434200, - tn.trento@epasa-itaco.it
- **WEB - www.inps.it** - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- **CONTACT CENTER INTEGRATO**
numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o numero **06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante)





CONFESERCENTI DEL TRENTINO
VIA E. MACCANI 211 - 38121 TRENTO
TEL. 0461/434200
EMAIL: info@tnconfesercenti.it

ANDRÀ TUTTO BENE



MISURE DI CARATTERE SETTORIALE

Art. 6

Requisizioni in uso o in proprietà di immobili alberghieri

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse all'emergenza, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, **la requisizione in uso di strutture alberghiere**, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile, il Prefetto, corrisponde al proprietario di detti beni **una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione**. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. **La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020**, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza.

Art. 88

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Come è noto, l'art. 28 del D.L. n. 9/2020 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, **ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:**

- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei casi **in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio**.



I soggetti elencati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 41 del citato d. lgs. n. 79/11, **oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.** In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

Le disposizioni appena descritte, si applicano altresì **anche ai contratti di soggiorno** (dunque ai contratti "singoli" stipulati con alberghi e strutture ricettive, fuori da un pacchetto di viaggio), in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre poi la **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.** I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 89

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

È riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse e **comunque non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Art. 113

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini relativi a:

- a) **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) **presentazione da parte dei produttori alle CCIAA della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente**, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) **presentazione della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate al Centro di Coordinamento**, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) **versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120

Scadenziario - Proroghe Coronavirus



Tipologia di contribuente	Versamento/ adempimento sospeso	Vecchi termini	Nuovi termini
Tutti i contribuenti	Versamenti nei confronti delle PA (inclusi contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)	16 marzo	20 marzo
	Versamenti relativi a cartelle emesse da agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito dell'INPS ecc.	Scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio	In un'unica soluzione entro il 30 giugno . Non sono previsti rimborsi di quanto già pagato.
Tutti i contribuenti persone fisiche e soggetti collettivi (società ed enti).	Adempimenti fiscali (dichiarazioni, comunicazioni)	Scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio (es. dichiarazione IVA → 30 aprile)	Invio entro il 30 giugno
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 2Mln di euro nel 2019.	Versamenti da autoliquidazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; • contributi previdenziali e assistenziali; • premi per assicurazione obbligatoria. 	Scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo	In un'unica soluzione entro il 31 maggio , o in rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Non sono previsti rimborsi di quanto già pagato.
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019.	Assoggettamento a ritenuta d'acconto e versamento da parte del sostituto d'imposta su compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo (a richiesta del percipiente e se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato).	Versamento delle ritenute entro il 16 del mese successivo.	Versamento delle ritenute non applicate dal sostituto d'imposta. In un'unica soluzione entro il 31 maggio , o in rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal mese di maggio .
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc.	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Versamenti IVA in scadenza a marzo.	Versamenti tra il 2 marzo e il 30 aprile.	Per ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi e premi previdenziali: entro il 31 maggio , o in rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Per associazioni e società sportive la sospensione è prolungata fino al 30 giugno . Per i versamenti IVA non è ancora previsto un termine.
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio.	Versamento delle rate della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del saldo e stralcio.	28 febbraio per rottamazione ter e definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue. 31 marzo per il saldo e stralcio.	In un'unica soluzione entro il 31 maggio .

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **FOR IMP** Igiene degli alimenti 2020

FOR. IMP S.r.l. propone a tutte le imprese il calendario dei corsi di formazione previsti dalla normativa vigente e corsi per accrescere la propria professionalità. Invitiamo gli interessati a partecipare attivamente alla progettazione dei corsi, facendo pervenire richieste ed esigenze specifiche.



HACCP

CORSO BASE PER TITOLARI
O RESPONSABILI AZIENDALI
8 ore

DATA	ORARIO	SEDE
05/05/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	LEVICO TERME
11/05/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	VAL DI FASSA
25/05/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO

CORSO BASE PER PERSONALE DI SALA E BAR 4 ore

DATA	ORARIO	SEDE
05/05/2020	09.00-13.00	LEVICO TERME
11/05/2020	09.00-13.00	VAL DI FASSA
25/05/2020	09.00-13.00	TRENTO

È consigliato aggiornare il corso di HACCP indicativamente almeno ogni 5 anni

AGGIORNAMENTO 4 ore

DATA	ORARIO	SEDE
05/05/2020	14.00-18.00	LEVICO TERME
11/05/2020	14.00-18.00	VAL DI FASSA
25/05/2020	14.00-18.00	TRENTO





SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CORSO BASE PER RESP. SERV. DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE - SETTORE ATTIVITÀ RISCHIO BASSO
16 ore

DATA	ORARIO	SEDE
04/05/2020 05/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	VAL DI FIEMME
08/06/2020 09/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	VAL DI FASSA
15/06/2020 16/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO

Il corso ha durata quinquennale.

Per il DATORE DI LAVORO NOMINATO (R.S.P.P.) è necessario un aggiornamento periodico, a seconda della data di conseguimento del corso base:

- per gli attestati conseguiti prima dell'11.01.2012, il relativo corso di aggiornamento DOVEVA essere effettuato entro l'11.01.2017;
- per gli attestati conseguiti dopo l'11.01.2012, il relativo corso di aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di emissione dello stesso.

Tale corso avrà una durata variabile a seconda del livello di rischio (basso-medio-alto), pari rispettivamente a n. 6, n. 10 e n. 14 ore.

AGGIORNAMENTO

6 ore

DATA	ORARIO	SEDE
04/05/2020	9.00-13.00/14.00-16.00	VAL DI FIEMME
08/06/2020	9.00-13.00/14.00-16.00	VAL DI FASSA
15/06/2020	9.00-13.00/14.00-16.00	TRENTO



CORSO ANTINCENDIO

CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
8 ore

19/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	LEVICO TERME
28/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	VAL DI FASSA
03/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO

CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO BASSO
4 ore

19/05/2020	9.00-13.00	LEVICO TERME
28/05/2020	9.00-13.00	VAL DI FASSA
03/06/2020	9.00-13.00	TRENTO

CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
16 ore

03/06/2020 04/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO
--------------------------	------------------------	--------

Con la Circolare nr 12653 del 23/02/2011, il Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha definito chiaramente i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento antincendio.

AGGIORNAMENTO

CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
5 ore (2 ore di teoria + 3 ore di pratica)

19/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	VAL DI FASSA
28/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	LEVICO TERME
03/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO

AGGIORNAMENTO
CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO BASSO
2 ore di pratica

19/05/2020	14.00-16.00	VAL DI FASSA
28/05/2020	14.00-16.00	LEVICO TERME
03/06/2020	14.00-16.00	TRENTO



CORSO PRONTO SOCCORSO

CORSO BASE PER ADDETTI
AL PRONTO SOCCORSO GRUPPO B e C
12 ore

DATA	ORARIO	SEDE
28/04/2020 29/04/2020	9.00-13.00/14.00-18.00 09.00-13.00	VAL DI Fiemme
06/05/2020 07/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00 09.00-13.00	RIVA DEL GARDA
19/05/2020 20/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00 09.00-13.00	VAL DI FASSA
26/05/2020 27/05/2020	9.00-13.00/14.00-18.00 09.00-13.00	MEZZANA
08/06/2020 09/06/2020	9.00-13.00/14.00-18.00 09.00-13.00	TRENTO

È obbligatorio aggiornare il corso di pronto soccorso ogni 3 anni

AGGIORNAMENTO
CORSO BASE PER ADDETTI
AL PRONTO SOCCORSO GRUPPO B e C
4 ore

DATA	ORARIO	SEDE
28/04/2020	14.00-18.00	VAL DI Fiemme
06/05/2020	14.00-18.00	RIVA DEL GARDA
19/05/2020	14.00-18.00	VAL DI FASSA
26/05/2020	14.00-18.00	MEZZANA
08/06/2020	14.00-18.00	TRENTO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI/TRICI

I lavoratori devono effettuare una formazione di base composta da 2 moduli (generale + specifico) di durata variabile (8, 12 o 16 ore) in base alla specificità del rischio (basso, medio, alto) della mansione e del settore ATECO di appartenenza dell'azienda. Attività commerciali, uffici, pubblici esercizi, alberghi e ristoranti sono classificati come aziende a basso rischio (tot. 8 ore = 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica).

Per i lavoratori in forza la formazione generale è permanente mentre la formazione specifica, salvo l'esonero in virtù del riconoscimento della formazione pregressa, deve essere completata il prima possibile. Per i lavoratori neo-assunti il percorso formativo deve essere attivato anteriormente o contestualmente all'assunzione e deve essere concluso entro 60 giorni da tale data.

CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA 4 ore + 4 ore

DATA	ORARIO	SEDE
12/05/2020 13/05/2020	14.00 - 18.00	LEVICO TERME
14/05/2020 15/05/2020	14.00 - 18.00	RIVA DEL GARDA
18/05/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO
17/06/2020 18/06/2020	14.00 - 18.00	MEZZANA
22/06/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO
23/06/2020 24/06/2020	14.00 - 18.00	RIVA DEL GARDA
29/06/2020 30/06/2020	14.00 - 18.00	VAL DI Fiemme
13/07/2020	09.00-13.00/14.00-18.00	TRENTO
15/07/2019 16/07/2019	14.00 - 18.00	VAL DI FASSA
21/07/2020 22/07/2020	14.00 - 18.00	RIVA DEL GARDA
03/08/2020 04/08/2020	14.00 - 18.00	VAL DI FASSA

È obbligatorio aggiornare il corso ogni 5 anni

AGGIORNAMENTO:

Almeno 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni

Nel caso in cui la formazione prevista per i lavoratori, fosse stata effettuata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (ovvero antecedentemente l'11 gennaio 2007), sarà necessario procedere al suo aggiornamento (6 ore)

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI 6 ore

DATA	ORARIO	SEDE
12/05/2020 13/05/2020	14.00 - 18.00 14.00 - 16.00	LEVICO TERME
14/05/2020 15/05/2020	09.00-13.00/14.00-16.00	RIVA DEL GARDA
18/05/2020	14.00 - 18.00 14.00 - 16.00	TRENTO
17/06/2020 18/06/2020	14.00 - 18.00 14.00 - 16.00	MEZZANA
22/06/2020	09.00-13.00/14.00-16.00	TRENTO
23/06/2020 24/06/2020	14.00 - 18.00 14.00 - 16.00	RIVA DEL GARDA
29/06/2020 30/06/2020	14.00 - 18.00 14.00 - 16.00	VAL DI Fiemme
13/07/2020	09.00-13.00/14.00-16.00	TRENTO



Covid 19:

Faib scrive al Mef

Applicazione sospensione dei termini adempimenti e versamenti fiscali/contributivi a distributori



Federico Corsi Presidente Faib-Confesercenti

Con una nota congiunta al Viceministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze Antonio Misiani, Faib insieme a Unione Petrolifera, Fegica e Figisc ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della sospensione dei termini per gli adempimenti dei versamenti fiscali per i gestori carburanti.

Nella nota si evidenzia che: "In relazione alle anticipazioni di stampa relative al DL fiscale per l'emergenza Covid 19, in fase di pubblicazione, si segnala che le misure di "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi", con la soglia dei 2 milioni di euro e senza ulteriori precisazioni, rischia di escludere un numero rilevante di impianti di distribuzione carburanti autotrazione.

Ciò in quanto nei ricavi di tali esercizi sono ricomprese le accise sui carburanti, che rappresentano oltre la metà del prezzo finale al netto dell'IVA (nel mese di febbraio il peso dell'accisa è stato del 57% sulla benzina e del 52% sul gasolio)"

La nota congiunta delle Associazioni della filiera Petrolifera continua denunciando che "Ciò determina grande preoccupazione per i gestori di tali impianti i quali da un lato sono correttamente tenuti, e stanno provvedendo con grande senso di responsabilità in un contesto di significativo calo delle vendite, a mantenere aperti i distributori di carburanti per prestare un servizio essenziale nel trasporto e dall'altro rischiano di non poter usufruire di



tale sospensione dei termini dei versamenti."

Pertanto i Presidenti delle Associazioni chiedono "di chiarire, in linea con quanto già previsto per l'accesso di tali esercizi alla contabilità semplificata, che "per i distributori

di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'art. 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29.9.1973", ovvero i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei suddetti beni.

TOURNEO CUSTOM, DA OGGI ANCHE IBRIDO



Scopri le particolari scontistiche
riservate agli iscritti
all'associazione Confesercenti

MARGONI
WWW.MARGONIAUTO.COM

TRENTO
Via Bolzano 61
T. 0461 957311

ARCO
Via S.ta Caterina, 53
T. 0464 520069

VOLANO
Via Panizza, 51
T. 0464 432277



Distributori di carburante

Trasmissione telematica obbligatoria?

Lo Sportello impresa digitale è a disposizione degli associati presso la sede di Confesercenti del Trentino



Gabriele Conte Triservice Digital & Consulting Srls

Mercati elettronici, fatturazione elettronica, firma elettronica, invii telematici. Passare al digitale spesso può risultare difficile. Confesercenti del Trentino ha messo a disposizione dei suoi associati lo Sportello Impresa Digitale per dare risoluzione pratica ed efficiente alle problematiche 4.0 più comuni. Lo sportello digitale, con un'assistenza personalizzata e gratuita, è gestito presso la sede di Confesercenti a Trento in collaborazione con Gabriele Conte di Triservice Digital & Consulting Srl.

IL QUESITO DEL MESE

Anche i distributori carburante sono soggetti alla trasmissione telematica e memorizzazione obbligatoria dei corrispettivi?

Già nel maggio 2018 venne stabilita l'introduzione dell'obbligo per i "distributori carburanti ad alta automazione" della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Vennero

predisposti anche dei chiarimenti in merito a quali distributori carburanti per autotrazione dovessero essere definiti "ad alta automazione".

Con un ultimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, del dicembre 2019, una definizione più chiara permette di identificare le imprese gestrici distributori carburanti per autotrazione soggette all'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. In sintesi, tutte le imprese di gestione di distributori che, nel 2018 hanno venduto oltre 3 milioni di litri di carburante (benzina e gasolio) destinato all'uso nei motori, saranno le prime tenute alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2020.

Tale obbligo dispone di una deroga che permette, entro il 30 aprile, di trasmettere tutti i dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. L'introduzione a tale obbligo sarà graduale quindi, in funzione proprio al grado di automazione, al volume

di carburante venduto nel 2018, ed in base alla modalità di liquidazione iva. Quest'ultima infatti introdurrà la possibilità di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi mensilmente o trimestralmente (in caso l'impresa proceda alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale).

In definitiva questo adempimento allinea anche i distributori carburanti (che inizialmente erano esonerati dall'obbligo della registrazione e trasmissione telematica) all'obbligo dello "scontrino telematico" che ha colpito gran parte delle imprese italiane.

La modalità di entrata graduale permetterà di adeguarsi, nel tempo, le imprese a tale obbligo. Resta comunque da considerare il fatto che è necessario, per tali imprese, prendere comunque tutte le iniziative del caso per potersi adeguare nel più breve tempo possibile all'obbligo, che dal 1 gennaio 2021 arriverà a cascata su tutte le imprese di questo settore.





Arturo Mazzacca Presidente Confaico del Trentino

Condominio green

Incentivi Provinciali

Per la riqualificazione energetica la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione risorse, sotto forma di agevolazioni

Per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione risorse, sotto forma di agevolazioni, relative a tre tipologie di interventi:

- **diagnosi energetica del condominio** (contributo fino al 90%) su una spesa che va da 600,00 a 8.800,00 euro (a seconda del numero di unità immobiliari)
- **progettazione ed assistenza tecnica** per la realizzazione degli interventi (contributo fino al 90%) su una spesa che va da 3.000,00 a 40.000,00 euro
- **interessi** derivanti dalla sottoscrizione di mutui per le spese relative agli interventi (contributo fino al 90%) su una spesa che va da 5.000,00 a 100.000,00 euro

CHI PUÒ ACCEDERE

L'articolo 1117 del Codice Civile individua come condominio qualsiasi edificio, anche di sole due unità immobiliari, purché abbia parti comuni (per esempio un cortile, un giro scale, la facciata, il tetto). Non solo il palazzo dotato di amministratore, ma anche la casetta con due appartamenti sono a tutti gli effetti un condominio.

Possono accedere a questi contributi tutti coloro che vivono edifici con almeno due unità immobiliari e spazi comuni. La domanda deve essere fatta dall'amministratore condominiale o, qualora la casa ne fosse sprovvista perché ha meno di 8 unità, da una persona unica eletta a rappresentante del condominio. Il condominio deve essere



stato realizzato con un titolo edilizio anteriore al 14 ottobre 1993.

Queste agevolazioni **sono complementari rispetto alle detrazioni fiscali nazionali** (non sono perciò cumulabili!) che agevolano il costo per lavori.

La Provincia autonoma di Trento ha inoltre attivato un'ulteriore misura a favore delle imprese a titolo di contributi su interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui per l'acquisizione della cessione dei crediti corrispondenti alla detrazione fiscale.

QUALE PROCEDURA ADOTTARE

La procedura si articola in più fasi, dall'analisi preliminare alla conclusione dei lavori ed è complementare alle detrazioni fiscali previste dallo Stato.

Queste le procedure previste:

1. Redigere, per le parti comuni dell'edificio, una diagnosi energetica dell'edificio per valutarne le condizioni di salute mediante tecnico abilitato certificatore energetico. Si ha diritto al rimborso del 50% della spesa so-

stenuta

2. Qualora si intendesse procedere all'intervento, presentare la domanda di contributo per effettuare la progettazione dei lavori avvalendosi di un tecnico abilitato. Se l'intervento è realizzato, si ha diritto al rimborso del 90% delle spese tecniche e accessorie oltre al saldo del 90% della spesa sostenuta per la diagnosi
3. Qualora sia necessario accendere un mutuo per effettuare i lavori, è previsto un contributo fino al 90% degli interessi attualizzati a tasso fisso negli istituti di credito convenzionati
4. Sui lavori è poi possibile ottenere le detrazioni fiscali dal 65% al 75% a seconda del tipo di intervento

DISCIPLINA E MODULISTICA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

La presentazione delle domande di contributo è aperta dal 2 marzo 2020.

In nostri uffici sono a disposizione per ogni informazione.

BELLO TOSTO

NEW

TOSTATURA LENTA A CASA COME AL BAR

Con il nuovo Qualità Rossa, Brao Caffè porta finalmente a casa tua la migliore selezione di caffè di qualità pregiata, a tostatura lenta. Potrai così gustare tutto l'aroma del bar comodamente a casa.



filrouge studio

Da molti decenni, Brao Caffè fornisce con passione i Bar del territorio. Aroma, qualità, servizio, sono le nostre garanzie.



www.braocaffe.it |  

Brao Qualità Rossa lo trovi da:



Attraverso **CAT Trentino** potrai capire come condurre e programmare al meglio il cammino della tua impresa.

Affidati anche tu al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del commercio e del turismo

“Vedo soluzioni”



CONTABILITÀ E CONSULENZA FISCALE / PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA / ASSISTENZA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CONSULENZA PER L'ACCESSO AL CREDITO / FORMAZIONE

Trento
via Maccani, 211
tel. 0461 43.42.00
confesercenti@tnconfesercenti.it

Rovereto,
Piazza A. Leoni, 22
tel. 0464 42. 05. 05
rovereto@tnconfesercenti.it


CAT
TRENTINO

Imprese femminili

Il saldo è positivo

Cresce il tasso di femminilizzazione del tessuto imprenditoriale trentino. In aumento le società di capitale

Tra le numerose attività che il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile svolge per contribuire al processo di diffusione e radicamento nella realtà trentina di una cultura imprenditoriale libera da vincoli di genere, rientra l'attenzione costante riservata al monitoraggio dei dati statistici, che rilevano nel tempo l'andamento dell'economia al femminile e lo confrontano con le aree limitrofe.

In base ai dati elaborati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento, il numero di imprese femminili regolarmente iscritte al Registro camerale, al 31 dicembre 2019, è di 9.190 unità, pari al 18,1% del totale delle imprese provinciali. Rispetto al precedente anno solare, il numero di imprese femminili è aumentato di 61 unità e, se da un lato la loro incidenza è ancora inferiore rispetto al dato nazionale (22%), per la prima volta supera invece quella del Nord Est (17,4%).

Considerando i dati degli ultimi dieci anni, nel 2019 si registra la migliore performance sia per le imprese femminili registrate (9.190), sia per quelle effettivamente attive (8.482).

Se si confrontano i dati al 31 dicembre 2019 con quelli a fine 2018, si riscontra che, in provincia di Trento, la quota di imprese femminili sul totale delle imprese registrate segna una variazione positiva pari allo 0,7%, dato superiore a quello rilevato sia nel Nord Est (0,3%), sia sul suolo nazionale (0,2%).

Scendendo più nei dettagli, la forma giuridica maggiormente diffusa è l'impresa individuale, che in provincia di Trento costituisce il 66,5% delle imprese femminili registrate; seguono le società di capitale per il 16% - con un

consistente aumento pari al 4,9% rispetto al 31 dicembre 2018 - le società di persone per il 15,8% e altre forme per il rimanente 1,7%.

In base ai settori di attività, le imprese femminili sono più presenti in ambito agricolo (1.932 unità, pari al 16,1% del totale delle imprese di settore), seguito dal commercio (1.824, pari al 21,8%), dai cosiddetti "altri settori" - categoria che comprende il sottogruppo "servizi alla persona" nel quale le imprese guidate da donne sono particolarmente numerose - (1.738, pari al 38,4%) e dal turismo (1.530 pari al 29,3%).

Le imprese femminili e giovanili (guidate da donne con meno di 35 anni) sono 1.216 e quelle femminili e straniere (guidate da donne nate all'estero) sono 890. Entrambi questi segmenti rappresentano il 25% dei rispettivi gruppi di appartenenza. Le imprese femminili e artigiane sono invece 1.765 e incidono per il 14% sul totale del settore. Si tratta di attività che operano per circa il 60% nell'ambito delle "altre attività di servizi" (1.054 imprese) e in particolare nei servizi alla persona come quelli svolti dai saloni di parrucchieri (929 imprese). Nel panorama imprenditoriale trentino sono 84.701 le persone che rivestono cariche dirigenziali (socio, titolare, amministratore) all'interno delle aziende e, di queste, 21.584 sono donne, il 25,5% del totale.

"Il positivo e ulteriore sviluppo dell'imprenditoria femminile trentina, rilevato alla fine dello scorso anno - spiega Claudia Gasperetti, Coordinatrice del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile - ci dimostra quanto sia consistente il contributo, che le imprese guidate da donne assicurano all'economia provinciale nel suo com-



Rossana Roner rappresentante di Confesercenti del Trentino nel Cif

plesso. Due sono le caratteristiche che conferiscono ulteriore autorevolezza a questo quadro: da un lato il forte impegno in settori, come l'agricoltura e il turismo, che tradizionalmente presentano una marcata vocazione territoriale e, dall'altro, l'evoluzione delle forme giuridiche adottate dalle imprese femminili, sempre più orientate verso formule più strutturate come le società di capitale. È quindi importante raccogliere dati disaggregati per genere, nel settore economico, quanto sarebbe necessario nel settore finanziario, per trovare nuove pratiche che facciano confluire il contributo e il potenziale talento delle donne all'interno delle aziende, per sviluppare nuovi modelli di organizzazione, ispirati alla leadership femminile, più inclusiva e attenta al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e conosciuti come Agenda 2030.

Tutte noi - conclude Gasperetti - confidiamo che in un questo momento difficile e critico le donne possano continuare a reagire con resilienza, ma nel contempo auspichiamo che vengano potenziati strumenti pubblici di supporto al mondo imprenditoriale e che, a livello locale, vengano subito riattivate misure basilari come il bando per la nuova imprenditorialità e 'In Tandem-co manager', l'unico intervento di conciliazione per imprenditrici e libere professioniste che sostiene la maternità e la cura dei figli".

Nota

Si parla di impresa femminile quando la partecipazione femminile è superiore al 50%. Il grado di partecipazione femminile è definito dalla natura giuridica dell'impresa, dalla quota di capitale sociale detenuta da ciascuna socia, dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa.

**NOVITÀ
IN LIBRERIA**



ALESSANDRO FRANCESCHINI

PER LA TRENTINO DEL FUTURO

Breve dizionario di strategia urbanistica: parole e idee per immaginare la città di domani

In distribuzione presso queste librerie di Trento:
Libreria Due Punti - via Alessandro Manzoni, 49
Libreria Àncora - Via Santa Croce, 35
Libreria Einaudi Electa - Piazza Mostra, 8
Libreria il Papiro - Via Giuseppe Grazioli, 37

È possibile ricevere il libro anche direttamente a casa, senza costi aggiuntivi.
È sufficiente inviare l'attestazione di pagamento (9,00 euro) sul conto intestato alla BQE editrice
- IBAN: IT87L0604501801000007300504 - all'indirizzo commerciale@studiobi quattro.it
indicando, nella causale, l'indirizzo postale di chi desidera ricevere il volume.
Per informazioni contattare l'editrice al numero 0461.238913.

BQE
Edizioni

Previdenza: il confronto va allargato anche agli autonomi

“Non si possono escludere 5 milioni di pensionati”



Maria Grazia Ravanelli Presidente FIPAC Trentino



“Vogliono condividere il pensiero del presidente nazionale di Fipac, Sergio Ferrari a proposito di previdenza. Nella riforma si rischia di tagliare fuori dal confronto oltre 5 milioni di pensionati autonomi quando invece servono interventi per arrivare a pensioni minime adeguate”.

Con queste parole la presidente di Fipac del Trentino Maria Grazia Ravanelli interviene in merito alla discussione della riforma della previdenza in atto. “Per una riforma della previdenza che sia davvero equa e funzionale - spiega infatti Sergio Ferrari, presidente nazionale di Fipac Confesercenti - il governo deve abbandonare la logica ristretta dei vertici con i soli sindacati dei lavoratori dipendenti ed allargare il confronto anche agli autonomi. Non si possono escludere così circa 5 milioni di

pensionati”.

Il messaggio è chiaro: i pensionati del mondo autonomo sono stanchi di essere trattati come cittadini di serie B: hanno diritto di avere voce in capitolo sulle decisioni che riguardano il loro futuro. “Anche perché sul tavolo non ci sono solo Quota 100 e la Legge Fornero - prosegue Ferrari - il sistema previdenziale italiano ha bisogno di una ristrutturazione più incisiva. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di un'altra riforma che riduca la complessità della questione previdenziale alla sola età pensionabile”.

Insomma che cosa serve? “Servono - continua Ferrari - interventi per arrivare a pensioni minime adeguate e per ridurre l'incidenza delle tasse sui trattamenti pensionistici, riequilibrando il peso del fisco tra tutti i pensionati, al di là della provenienza

del reddito.

Gli autonomi, infatti, sono sottoposti a requisiti più stringenti rispetto a chi viene da un lavoro dipendente, ad esempio per quanto riguarda gli assegni familiari, e prendono in genere pensioni più basse, in alcuni casi di importo inferiore allo stesso reddito di cittadinanza. Il mondo degli autonomi è dunque quello più tartassato, in un contesto previdenziale già ad alta pressione fiscale: i pensionati italiani, infatti, sono quelli che pagano più tasse in assoluto in Europa e spesso si trovano a poter beneficiare di strumenti minimi in termini di assistenza in caso di malattia e infermità.

Soggetti che, allo stesso tempo, spesso con i loro importi pensionistici, a fatica affrontano le spese quotidiane, ritrovandosi a vivere in uno stato di semi indigenza”.

**OTTICA
IMMAGINI**



Rovereto - Via Fontana, 4

Tel. 0464/420738

www.otticaimmagini.it

SPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVE




LONTANO


VICINO

DI FACILE ADATTAMENTO

PER OGNI ESIGENZA VISIVA





0%
CHIARA



50%
ATTIVA



100%
ATTIVA



A PARTIRE DA
149€
CAD. UNA

ANTIRIFLESSO
BLUSTOP
FOTOCROMATICHE
SOLARI

GARANZIA
DI ADATTAMENTO
60 GIORNI

PRENOTA UN ESAME VISIVO

VISITA COMPLETA - STUDIO MODERNO E ATTREZZATO

Coronavirus e divieti

Le assemblee di condominio

Va considerata la possibilità che si svolgano in videoconferenza o tramite voto elettronico



Carlo Callin Tambosi Presidente Assocond

Come sappiamo, in virtù delle disposizioni del Presidente del Consiglio le assemblee di condominio sono oggi sostanzialmente vietate. Quanto durerà questo stop? Se si protrasse come possiamo fare?

Lasciamo l'amministrazione e la gestione nelle mani esclusive dell'amministratore di condominio che ai sensi dell'art. 1135 c.c. può disporre anche la manutenzione straordinaria in caso di urgenza?

No. Questa non può essere la soluzione se non per un periodo breve.

Allora occorre ricordare che per l'assemblea delle società per azioni, l'articolo 2370 del codice civile prevede che lo statuto della società possa consentire l'intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. E si ammette che anche le società che non abbiano la clausola nello statuto possano utilizzare tale strumento per celebrare le loro assemblee.

Nella situazione in cui ci troviamo oggi, va considerata la possibilità che anche le assemblee di condominio si svolgano secondo le modalità previste dall'articolo 2370 c.c., ovvero in videoconferenza o tramite voto elettronico.

L'analogia dal diritto societario verso il diritto condominiale non è cosa nuova ed è stata più volte praticata dai giudici per risolvere casi che nelle norme sul condominio non trovano una risposta precisa.

In questa contingenza storica, e in difetto di una norma esplicita, è ne-



cessario uno sforzo interpretativo che spinga a consentire la celebrazione di assemblee di condominio tramite collegamento in videoconferenza e pure, anche se ciò crea un evidente lesione del principio collegiale che è prima di tutto un principio di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la possibilità della manifestazione del voto tramite posta elettronica.

Nelle università, nelle scuole, nelle aziende è sempre più frequente l'utilizzo di software che consentono i collegamenti in videoconferenza: l'emergenza di questi giorni ha costretto soprattutto le università a evolversi; in questi giorni sessioni di laurea vengo-

no celebrate negli atenei italiani tramite collegamento dei singoli membri della commissione e del candidato con l'utilizzo di software di videoconferenza.

In ambito condominiale non si può prescrivere l'obbligatorietà della videoconferenza, ne uscirebbero discriminate le persone tecnologicamente incapaci di gestire questi strumenti e alle quali non può essere imposto di farlo. Ma in termini di possibilità di utilizzo anche il condominio deve raggiungere questo traguardo, o per via di espressa modificazione legislativa o per via di interpretazione analogica dalle previsioni in tema di società.



Vendo&Compro

CEDESI posteggi tabelle non alimentari fiere di Mezzocorona, Pressano, Mori, Trento (S. Croce), Cles (maggio). Telefonare 347/7643678 **Rif. 507**

VENDESI posteggio tabelle alimentari fiera brunico stegona ottobre. Telefonare 334/3980093. **Rif. 508**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati di Levico (quindicinale lunedì), Borgo Valsugana (settimanale mercoledì), Caldonazzo (settimanale venerdì) + fiere di Egna (2), Lavis (Lazzara e Ciucioi), Moena (3 fiere), Mori, Rovereto (S. Caterina e Domenica d'Oro), Riva del Garda (S. Andrea), Ala (3 fiere), Borgo (S. Prospero), Ossana, Fai della Paganella, Pinzolo (settembre). Telefonare 327/5728260. **Rif. 511**

Gardolo paese VENDIAMO storica attività di vendita biancheria e tessuti per la casa, il negozio è di circa 80 mq e dispone di piazzale esterno recintato. Negozio molto conosciuto e ben avviato. Telefonare 335/7601311. **Rif. 515**

CEDESI posteggi tabelle alimentari gastronomia - rosticceria mercati del martedì a Brentonico, del giovedì a Dro, del venerdì ad Arco, del sabato ad Ala + fiere provincia di Trento e veicolo tipo Iveco E.Cargo 75.13 (10 anni). Telefonare 349/1997110. **Rif. 516**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari fiere, mercati mensili e settimanali in Trentino Alto Adige. Telefonare 338/5449295 o scrivere a: patricolo.e@g-store.net. **Rif. 517**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati estivi di Andalo e Molveno (lunedì), Peio e Cogolo (martedì), Mazzin di Fassa (Domenica). No perditempo. Telefonare 328/5365381. **Rif. 520**

CEDESI posteggio tabelle alimentari mercato settimanale del lunedì a Trento Piazza Fiera angolo Via Mazzini (posto con furgone metri 7 x 4). Telefonare al 348 8521060 dopo le ore 15. **Rif. 522**

AFFITTASI attività di ristorazione ben avviata in zona Levico Terme, gestione annuale, circa 70 coperti, con possibilità di alloggio. Ampio parcheggio e pertinenze esterne. Per informazioni contattare il numero 338-9351822. **Rif. 523**



CEDESI posteggio tabelle non alimentari mercato stagionale estivo del sabato a Canazei (posto metri 8 x 8). Telefonare 339/5054213. **Rif. 525**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari:

BORG VALSUGANA - Via Salandra, 3 Negozio al piano terra - superficie mq. 62,63 e cantina mq 5,30 Importo a base asta: Euro 192,00 più I.V.A.

MEZZOLOMBARDO - Via Roma, 17 Negozio al piano terra - superficie mq. 51,825 e cantina mq 23,65 Importo a base asta: Euro 375,00 più I.V.A.

RIVA DEL GARDA - Via Maffei, 26 Negozio al piano terra - superficie mq 88,00. Importo a base asta: Euro 1.584,00 più I.V.A.

TRENTO - Piazza Garzetti, 12 Ufficio al piano terra - superficie mq 17,89. Importo a base asta: Euro 143,00 più I.V.A. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Aste Pubbliche e Trattative Private". **Rif. 526**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tabelle non alimentari mercati di Cles, Rovereto (1° nella graduatoria dei titolari di posteggio), Arco, Fondo, Mezzocorona, Ronzo Chienis, Bedollo e fiere di Cles (S. Rocco e S. Vigilio), Ledro, Fondo, Ossana (2 fiere), Luserna (2 fiere), Terzolas, Moena, Trento (S. Giuseppe e S. Lucia), Denno, Castel Tesino, Romeno, Folgaria (maggio e settembre), Cogolo di Peio, Folgaria Roverè della Luna, Pinzolo. Telefonare 393/4288440 - 334/1433459. **Rif. 528**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità

immobiliari: TRENTO - Via I Androna di Borgonuovo, 20 - Pubblico esercizio al piano terra - superficie mq 159,44 e cantina di mq 37,20.

BORG VALSUGANA - Via Salandra, 5/A - Negozio al piano terra - superficie mq. 35,55 e cantina mq 5,30.

ALA - Via della Torre, 21 Negozio al piano terra - superficie totale di mq. 37,09.

Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Aste Pubbliche e Trattative Private". **Rif. 529**

CEDESI attività ambulante di rosticceria comprensiva di: camion attrezzato patente C con forno spiedo, 4 friggitorici, 1 piastra, 1 cella freezer, 2 celle frigo, banco di 3m riscaldato, 1m banco espositivo bibite, generatore di corrente. Automezzo in ordine con gomme nuove sia anteriori che posteriori, batterie mezzo e batterie servizi nuove, carica batterie nuovo, forno e friggitorici completamente revisionate. Tutto funzionante e fatturato interessante dimostrabile. **MERCATI SETTIMANALI** Mattarello, Pietramurata, Ravina, Martignano, Madonna Bianca. **FIERE:** Trento San Giuseppe, S. Croce, Laives, Romeno, Fai della Paganella, 3 Termini Tione, Riva del Garda S. Andrea, Rovereto S. Caterina. Telefonare nr. 3492415104 ore pomeridiane. **Rif. 530**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione della seguente unità immobiliare: TRENTO - Piazza Garzetti, 13 - 14 Negozio - superficie totale mq 41,80 Importo a base d'asta: Euro 500,00/mese più I.V.A. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Itea affitta - Commerciale". **Rif. 531**

Nuova Kia XCeed



Fino a **€ 5.500¹** di vantaggi
e tasso zero - **TAEG 1.00%¹**

XCeed



#IORESTOACASA

Prenota nuova Kia XCeed su kia.com stando a casa.

Fino a 5.500 euro¹ di vantaggi e tasso zero
con **SCELTA KIA – TAEG 1,00%¹**.

Nuova Kia XCeed. Datti una mossa.

The Power to Surprise

CECCATO
AUTOMOBILI

Ceccato Automobili S.p.A.

THIENE
Via Gombe, 3
Tel. 0445 375700

BASSANO DEL GRAPPA
Via Capitelvecchio, 11
Tel. 0424 211100

TRENTO
Via di Spini, 4
Tel. 0461 955500

www.ceccatoautomobili.it

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.2020¹

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km), Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC), 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.

Consumo combinato ciclo NEDC (l/100km): XCeed da 4,1 a 6,5. Emissioni CO₂ ciclo NEDC (g/km) da 109 a 148. Consumo combinato ciclo WLTP (l/100km): XCeed da 5,1 a 7,1. Emissioni CO₂ ciclo WLTP (g/km) da 134,1 a 161,5. ¹Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: XCeed 1.6 CRDI EVOLUTION 136 CV prezzo di listino: € 31.000 Prezzo promo € 25.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 31.000, meno € 3.000 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, meno € 1.000 di Sconto Immatricolazione, meno € 1.500 di Extra Sconto, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Offerta Finanziaria ed Extra sconto di € 1.500 riservati esclusivamente ad un numero limitato di Clienti registrati sul sito www.kia.com e validi esclusivamente sulle versioni KIA XCeed con motorizzazione Diesel su un numero limitato di vetture disponibili nelle Concessionarie aderenti all'iniziativa fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 30.04.2020. La registrazione al sito è finalizzata solo per l'ottenimento del codice sconto. Anticipo € 7.000,00; importo totale del credito € 21.587,49, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 149,89 ed una rata finale di € 16.740, importo totale dovuto dal consumatore € 22.153,12, TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 1,00% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 0, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad, a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad; imposta sostitutiva: € 54,97. Condizioni contrattuali ed economiche nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d'impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 946,79 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel taeg Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, assistenza furto e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio € 1.820,7 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza (facoltativa pertanto non inclusa nel taeg) Stop&Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A, durata 24 mesi premio € 320 che prevede coperture a tutela della mobilità su strada, ovvero auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e le Concessionarie. L'immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

#CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire



1.

Lavati spesso le mani
con acqua e sapone
o con gel a base alcolica



2.

Evita il contatto ravvicinato
con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute



3.

Non toccarti occhi, naso
e bocca con le mani



4.

Copri bocca e naso
se starnutisci o tossisci



5.

Non prendere farmaci antivirali
né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico



6.

Pulisci le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol



7.

Usa la mascherina solo se
sospetti di essere malato
o assisti persone malate



8.

I prodotti MADE IN CHINA
e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi



9.

Gli animali da compagnia
non diffondono
il nuovo coronavirus



10.

Se pensi di essere stato contagiato
non recarti al pronto soccorso: chiama
il tuo medico di famiglia o il 112

